



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017

Art. 3 (Accordo)

Cooperazione generale

1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa di natura tecnica per l'implementazione della cooperazione militare derivante da questo Accordo, nonche' sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa e determineranno il luogo, la data, il numero di partecipanti e le modalita' di attuazione delle rispettive attivita' di cooperazione. b. I rappresentanti autorizzati dalle Parti potranno firmare, con il consenso di entrambe le Parti, il Piano annuale di cooperazione. c. L'organizzazione e l'attuazione di specifiche attivita' nel campo della Difesa saranno organizzate e realizzate dalle autorita' competenti delle Parti. d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Turkmenistan, per sviluppare ed approvare, ove le Parti lo ritengano opportuno e previo consenso, un'eventuale specifica procedura per integrare e attuare il presente Accordo, nonche' eventuali piani di cooperazione tra le Forze Armate delle Parti.

2. Aree di cooperazione La cooperazione tra le Parti potra' essere attuata nelle seguenti aree: a. Sicurezza militare e politica di difesa; b. Ricerca scientifica e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. Industria militare e di Difesa nonche' politiche di approvvigionamento, che rientrano nelle responsabilita' delle autorita' competenti; d. Importazione ed esportazione di armamenti, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali; e. Cooperazione nel campo della politica di gestione del personale; f. Formazione e addestramento nel campo della Difesa; g. Questioni ambientali associate e all'inquinamento dell'ambiente, provocato da attivita' militari; h. Sanita' militare; i. Storia militare; j. Sport militare; k. Altri settori inclusi nell'area di interesse di entrambe le Parti.

3. Metodi di attuazione La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' includere le seguenti attivita': a. Visite ufficiali di delegazioni sia militari che civili; b. Scambio di esperienze tra esperti di entrambe le Parti; c. Incontri tra rappresentanti della Difesa; d. Scambi nell'ambito della formazione e dell'addestramento del personale, nonche' scambio di studenti in istituti di formazione militare; e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, ad attivita' di orientamento professionale, a seminari, conferenze, tavole rotonde e simposi,

organizzati da istituti militari ed istituti civili della difesa; f. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; g. Supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa; h. Eventuali altri metodi di attuazione d'intesa tra le Parti.

Versione in vigore dal 25 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2020/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it